



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro**, composta dai

Sigg.:

**Dott. Antonio MATANO** Presidente rel.

**Dott. Giuseppina FINAZZI** Consigliere

**Dott. Silvia MOSSI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato  
in Cancelleria il giorno 30/12/2020 iscritta al n. 325/20 R.G. Sezione  
**Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 06/05/2021**

d a

**GJECI BAJRAM**, rappresentato e difeso dall'Avv.to Alberto  
BALLATO e Luca BORGHI di Mantova, domiciliatari giusta delega  
in calce ricorso in appello

**RICORRENTE APPELLANTE**

c o n t r o

**INPS**, in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato  
e difeso dall'Avv.to Eugenia SAVONA e Roberto MAIO giusta  
procura generale alle liti, elett.te dom.to c/o Avv.ra distrettuale INPS.

**RESISTENTE APPELLATO**

In punto: appello a sentenza n. 94/20 del 16/10/20 del Tribunale di  
Mantova.

**Conclusioni:**

OGGETTO:

Assegno-pensione

**Del ricorrente appellante:**

*Come da note scritte*

**Del resistente appellato:**

*Come da note scritte*

*Fatto e Diritto*

Con sentenza n. 94/20 il Tribunale di Mantova respingeva il ricorso di Gjeci Bajram, cittadino albanese, volto ad ottenere la condanna dell'INPS alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3 L. 335/95 richiesto con domanda amministrativa dell'1.12.2015, ritenendo che il ricorrente non avesse provato il requisito del soggiorno legale in via continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale previsto dall'art. 20, co. 10, D.L. 112/08, conv. in L. 133/08.

A fondamento della decisione il Tribunale osservava che dal passaporto rilasciato in Albania il 26.1.2010 risultavano 45 timbri di entrata-uscita, circostanza a fronte della quale le deposizioni testimoniali non avevano offerto elementi sufficienti a dimostrare la permanenza stabile e continuativa del ricorrente sul territorio italiano, e considerato altresì che dall'estratto conto previdenziale risultava che nel periodo 2007 / 2017 il ricorrente aveva prestato attività di lavoratore agricolo per un numero contenuto di giornate all'anno, non avendo mai lavorato in modo continuativo, come peraltro dichiarato in nell'interrogatorio libero dallo stesso ricorrente.

Gjeci Bajram proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza.

L'INPS si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello.

L'udienza di discussione era sostituita dal deposito telematico di note

scritte, ai sensi della legislazione emergenziale contro l'epidemia da COVID-19 (art. 221, co. 4, D.L. 34/2020, conv. in L. 77/2020 e successive modifiche e integrazioni) e la causa era decisa come da dispositivo comunicato alle parti.

\*\*\*

L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che non è stata fornita prova sufficiente del soggiorno decennale e continuativo nel territorio italiano.

Sotto un profilo di ordine generale, ricorda che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione la continuità della presenza legale in Italia richiesta dall'art. 20 D.L. 112/08, conv. in L. 133/08, non può tradursi in un'assoluta, costante e ininterrotta presenza sul territorio nazionale. A suo dire, nel caso di specie il requisito in parola risulterebbe provato dal permesso di lungo soggiorno rilasciato nel 2013, dal certificato storico di residenza che attesta la residenza ininterrotta sin dal 2003 nel Comune di Roverbella con la moglie e il figlio.

Aggiunge che l'istruttoria testimoniale avrebbe confermato che le assenze dall'Italia per recarsi in Albania avevano riguardato solo brevi periodi di tempo.

Con riferimento ai timbri sul passaporto, sostiene che non si può escludere il diritto al beneficio sulla base del solo numero dei timbri, tenuto conto che alcuni sono di entrata/uscita dall'Italia, altri di entrata/uscita dall'Albania, cosicché il numero dei viaggi risulterebbe molto ridotto. E sostiene che, avuto riguardo alla data di inizio della

residenza in Italia (7.6.2003), il periodo decennale sarebbe stato maturato già in data 7.6.2013.

Aggiunge che la valutazione da parte del primo giudice della discontinuità delle prestazioni lavorative è avvenuta utilizzando l'estratto conto previdenziale che l'INPS ha depositato solo dopo la costituzione in giudizio e quindi tardivamente. In ogni caso, la discontinuità della prestazione lavorativa non significa, *ipso facto*, allontanamento dal territorio nazionale, dimostrando in realtà l'estratto previdenziale che il Gjeci ha lavorato per diversi anni in Italia.

Il motivo non è fondato.

Oggetto di contestazione è il requisito del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale (c.d. radicamento territoriale).

La Corte conosce e condivide l'insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui ai fini di tale requisito sono irrilevanti gli allontanamenti temporanei, non essendo il radicamento territoriale equivalente a presenza costante e ininterrotta sul territorio nazionale.

Tuttavia, è certo che la prova di tale requisito non può essere fornita esclusivamente con il possesso, sul piano formale, del certificato storico di residenza in Italia e del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, dovendo l'interessato fornire la prova, anche giovandosi di presunzioni, della presenza effettiva, in via continuativa, sul territorio nazionale.

A tal fine l'appellante deduce che le risultanze delle prove

testimonialiali fornirebbero un significativo riscontro all'elemento formale della residenza e del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti, non superato dalle risultanze del passaporto.

L'assunto dell'appellante non può essere condiviso.

Occorre osservare che il figlio dell'appellante (teste Gjeci Gentian) ha dichiarato che il padre tornava in Albania durante le ferie per 10-15 gironi (a trovare i genitori) e nel periodo da gennaio a marzo (quando non lavorava nei campi), durante il quale si fermava 10-20 giorni.

Ora, anche se effettivamente dai 45 timbri apposti sul passaporto in date comprese tra marzo 2010 e marzo 2017 (v. tabella riassuntiva formata dall'INPS) è impossibile individuare con esattezza le date di uscita dall'Italia e rientro (a motivo della confusione con cui i timbri risultano apposti), dagli stessi si capisce però che l'odierno appellante si recava molto spesso in Albania e non solo le due volte l'anno riferite dal figlio, la cui testimonianza non risulta quindi attendibile.

Neppure è attendibile la deposizione del teste Flogert Mara (la cui sorella è nuora dell'appellante), il quale ha riferito che l'appellante tornava in Albania solo per motivi familiari (*«per lutti e matrimoni»*) e che passava le ferie in Italia, deposizione incompatibile con le risultanze del passaporto, oltre che in contrasto con quanto dichiarato dal figlio.

Né elementi di prova possono dedursi dall'attività lavorativa svolta in Italia, così come affermato dall'appellante. Come risulta dall'estratto contributivo prodotto in giudizio dall'INPS, il Gjeci lavorava solo pochi giorni all'anno (anche solo 20/25 giorni), circostanza che, da un

lato, priva di rilevanza probatoria il fatto dello svolgimento dell'attività lavorativa come presunzione da cui desumere il fatto della permanenza in via continuativa sul territorio nazionale e, dall'altro, smentisce anche sotto tale profilo la deposizione di Gjerci Gentian, là dove questi ha riferito che il padre non lavorava solo nel periodo gennaio / marzo di ogni anno.

A nulla rileva che l'estratto conto sia stato prodotto dall'INPS dopo la costituzione in giudizio, tenuto conto che esso è relativo ad un requisito che doveva essere provato dal Gjerci; ed invero, si riferisce ad un fatto (l'attività lavorativa come elemento da cui desumere argomenti ai fini della prova della permanenza in via continuativa) dedotto in giudizio dallo stesso Gjerci e che questi aveva dunque l'onere di dimostrare. Senza contare che l'acquisizione al processo di tale documento rientra certamente nel legittimo esercizio dei poteri d'ufficio del giudice ai sensi dell'art. 421 c.p.c., trattandosi di documento destinato a chiarire fatti rimasti incerti.

Neppure rileva che il Gjerci avesse maturato già alla data del 7.6.2013 il requisito del soggiorno decennale, mentre la maggior parte dei timbri apposti sul passaporto si riferiscono ad anni successivi: le risultanze del passaporto non tanto valgono come prove dirette della mancanza di continuità della permanenza, quanto piuttosto come elementi per ritenere inattendibili le deposizioni testimoniali che dovrebbero fornire la prova del requisito in parola.

In definitiva, la sentenza che ha ritenuto non sufficientemente provato il requisito previsto dall'art. 20, co. 10, D.L. 112/08, conv. in L.

133/08 è condivisibile.

Con una seconda censura l'appellante lamenta che il Tribunale non si sia espresso in ordine alla denunciata discriminatorietà del requisito in oggetto.

Anche se effettivamente il primo giudice non si è pronunciata, non sussiste la asserita discriminatorietà, tenuto conto che il limite della stabile permanenza decennale sul territorio nazionale è stato già giudicato legittimo dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 197/13), che ha escluso la violazione dei principi enunciati dall'art. 14 della CEDU e dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU stessa, in quanto *«da un lato, non risulterebbe evocabile alcun elemento di discriminazione tra cittadini extracomunitari, a seconda che risultino o no titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, e, dall'altro lato, neppure sussisterebbe una disparità di trattamento tra cittadini stranieri e italiani, a posto che il requisito temporale del soggiorno riguarderebbe tutti e potenziali fruitori del beneficio»*.

Del resto, la conformità ai parametri costituzionali ed europei del requisito in oggetto è stata affermata dalla Corte di Cassazione, che ha affermato: *«Lo straniero extracomunitario ha diritto al riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, alla condizione del possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato - ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per effetto dell'art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008,*

*conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008, del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale, senza che tale requisito possa essere considerato quale limite alla libertà di circolazione di cui agli artt. 16, comma 2, Cost., 21 e 45 del T.F.U.E., perché non implica alcun divieto violativo della libera scelta del singolo e si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale» (Cass. 16989/19; Cass. 16867/20).*

\*\*\*

In conclusione, l'appello è infondato.

Attesa la particolarità della vicenda, sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese di lite (l'appellante non ha prodotto dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. peri il giudizio di appello).

Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'appello è stato integralmente rigettato.

*PQM*

respinge l'appello avverso la sentenza n. 94/20 del Tribunale di Mantova e compensa le spese del grado.

Brescia, 6 maggio 2021

Il Presidente est.

dott. Antonio Matano